

alle disposizioni di armonizzazione. Ne consegue che sia i trattamenti pensionistici in essere che una quota, via via decrescente, dei futuri trattamenti viene liquidata con regole più favorevoli rispetto a quelle vigenti nell'AGO.

E' inoltre previsto il miglioramento degli equilibri finanziari del Fondo per il Clero attuato sia mediante il graduale innalzamento dei requisiti anagrafici e di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (da 65 a 68 anni) che attraverso l'aumento di 800.000 lire del contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo.

In controtendenza rispetto alla linea di una graduale soppressione dei Fondi speciali in vista della costituzione di un unico Fondo pensionistico dei lavoratori privati, appare la norma che prevede la soppressione del Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato e la costituzione presso l'INPS di un apposito Fondo speciale.

Come è noto tale disposizione è diretta, in una prima approssimazione, ad eliminare una situazione del tutto anomala, determinatasi dalla circostanza che anche dopo la trasformazione delle FF.SS. in S.p.A. avvenuta nel 1992, la società per azioni si è trovata a gestire un'attività pubblica costituita dalla gestione di un Fondo pensioni obbligatorio i cui disavanzi sono posti per legge a carico dello Stato.

Il Fondo speciale conserva le modalità di finanziamento e le regole relative all'accesso e al calcolo dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 29 dicembre 1973, n.1092.

La stessa legge n.144/1999, ad integrazione della precedente disciplina di cui al decreto leg.vo n.124/1993, ha previsto la possibilità, per gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, di gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione nonché di erogazione delle

prestazioni e delle attività connesse e strumentali, anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui detengono la maggioranza del capitale.

Vengono, inoltre, estese le possibilità riconosciute all'iscritto al Fondo, almeno da otto anni, di ottenere l'anticipazione dei contributi versati, con facoltà di reintegrazione della posizione nel Fondo e di cumulo di tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi delle anticipazioni.

Il processo attualmente in atto di semplificazione e razionalizzazione dell'attività della pubblica amministrazione ha interessato l'Istituto in modo particolare, dal momento che, in tale contesto all'Ente sono stati intestati nuovi e maggiori compiti diretti a migliorare "l'offerta pubblica" ai cittadini.

In tal senso, l'articolo 130 del decreto leg.vo 31 marzo 1998, n.112 ha attribuito all'INPS nuove competenze istituzionali in materia di invalidità civile, disponendo il trasferimento ad apposito Fondo di gestione istituito presso l'Ente della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

A decorrere dal 1° novembre 1998 l'Istituto provvede, pertanto, con periodicità mensile, al pagamento di circa 1.400.000 trattamenti di invalidità civile che, fino all'entrata in vigore del decreto citato, erano a carico del Ministero dell'Interno.

Per far fronte a tali nuovi adempimenti, e, soprattutto, per superare la prima fase di allineamento tra la gestione ancora manuale seguita dalle Prefetture e quella informatica dell'Ente, al fine di garantire un corretto pagamento delle

prestazioni, l'Istituto d'intesa con il Ministero dell'Interno, ha varato un piano di attività attraverso la costituzione di gruppi misti formati dal personale dell'INPS e delle Prefetture e la realizzazione di collegamenti telematici tra il proprio sistema informativo e quello del Ministero.

Su tale linea, diretta ad attuare il principio di sussidiarietà, quale base del processo di miglioramento dell'azione amministrativa, è stato attribuito all'Istituto, dall'articolo 50 della legge n.144/99 il compito di erogare un assegno mensile in favore delle madri che non godono della tutela accordata alle lavoratrici dipendenti o autonome in caso di maternità, previsto dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sulla base dei dati forniti dai Comuni, ai quali rimane attribuita la facoltà concessiva e il relativo onere.

Anche in questo caso l'Istituto ha affrontato il nuovo impegno organizzativo attraverso lo sviluppo di sinergie tra l'Ente e i Comuni fornendo a questi ultimi supporto professionale e informatico.

Da ultimo l'Istituto è stato individuato quale soggetto per la costituzione e la gestione dell'archivio contenente le informazioni sulla situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate in attuazione del decreto leg.vo 31 marzo 1998, n.109.

Considerata la particolare natura delle concessioni in parola dirette in favore dei soggetti meno abbienti l'Ente ha cercato di assolvere ai compiti affidatigli nonostante le carenze di organico cui si farà cenno nel prosieguo della relazione.

Altra norma di particolare rilevanza per il processo di razionalizzazione dell'azione amministrativa, è quella contenuta nell'articolo 73 della legge

n.448/1998 che prevede l'unificazione dei pagamenti di tutti i trattamenti pensionistici obbligatori.

Al riguardo, era prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei rapporti tra gli enti previdenziali, decreto che a tutt'oggi non è stato emanato. Ciò nonostante l'Istituto, a seguito delle deliberazioni del proprio Consiglio di Amministrazione e di quello dell'INAIL e previo accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si appresta ad effettuare il pagamento, in unica volta, dei diversi trattamenti previdenziali di cui il soggetto è titolare.

Sul fronte delle entrate si devono registrare importanti novità dovute al radicale cambiamento che ha caratterizzato il sistema di riscossione fiscale e previdenziale nell'ottica dell'unificazione degli adempimenti e del miglioramento del processo di monetizzazione dei crediti.

Al riguardo, si ricorda la legge 28 settembre 1998, n.337 di delega per il riordino della disciplina relativa alla riscossione dei contributi che ha trovato realizzazione con successivi decreti legislativi (decreto leg.vo 29 Febbraio 1999, n.46; decreto leg.vo 13 Aprile 1999, n.112; decreto leg.vo 17 Agosto 1999, n.326) con i quali è stato disciplinato, a far tempo dal 1° luglio 1999, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute agli enti pubblici previdenziali, non versate dal debitore nei termini previsti dalle disposizioni di legge o dovute in forza di accertamenti effettuati dagli uffici.

L'iscrizione a ruolo riguarda anche le sanzioni e le somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento.

L'Istituto nel 1999 è stato interessato, inoltre, da un'operazione molto importante sia dal punto di vista finanziario che organizzativo che ha riguardato la cessione e la cartolarizzazione dei propri crediti.

L'articolo 13 della legge collegata alla Finanziaria 99 n.448/98 e la legge 5 novembre 1999, n.402 hanno dettato le linee guida del processo di monetizzazione dei crediti di natura contributiva vantati dall' INPS, attraverso la cessione e la loro successiva cartolarizzazione, innovativa tecnica finanziaria che consente di convertire in strumenti finanziari negoziabili crediti già esistenti, nonché della riscossione dei crediti stessi per il tramite dei concessionari.

Tale norma si inquadra nell'ambito delle nuove modalità dirette a velocizzare la riscossione dei crediti vantati dai soggetti pubblici e di difficile esazione, previste dal legislatore con la legge n.149/1997.

Le disposizioni in parola hanno previsto che i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, siano ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l'INPS si è avvalso di consulenti scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere.

Tale operazione ha consentito l'incasso al 31.12.1999 di un importo superiore agli 8000 miliardi di lire.

L'analisi dell'evoluzione normativa intervenuta nel periodo considerato induce a talune considerazioni .

La prima riguarda l'accelerazione impressa dal legislatore alla soppressione dei regimi pensionistici speciali e la loro confluenza nel regime generale a valle di un processo di armonizzazione, iniziato con la legge di riforma n.335/1995, delle regole in atto in tali forme pensionistiche con quelle vigenti nell'AGO.

Il secondo ordine di considerazioni riguarda la vigente disciplina del cumulo delle pensioni con la retribuzione da lavoro dipendente e/o autonomo.

Si osserva come fin dal 1992, a seguito della così detta riforma Amato, la disciplina del cumulo è stata interessata da numerosi interventi legislativi di opposto segno, a volte quale strumento per incidere in senso riduttivo sulla spesa previdenziale, talvolta per contrastare la propensione al pensionamento di anzianità, talvolta infine per reprimere il fenomeno dell'elusione contributiva (Vedi, da ultimo, art.72 della legge 23.12.2000 n.388-legge finanziaria 2001).

Ne è derivata una legislazione priva di coerenza in quanto a secondo della data di decorrenza della pensione, - prevede modalità di cumulo diversificate che incidono negativamente sulla gestione operativa e in taluni casi introducono elementi di disparità di trattamento scarsamente giustificabili sotto il profilo dell'uguaglianza.

Un caso del tutto peculiare è quello previsto dalla disposizione di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge n.335/95 che ha introdotto l'incumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario.

Si evidenzia, infatti, come con tale disposizione si è introdotto in ambito previdenziale, vulnerando fondamentali principi costituzionali, un elemento, quale quello rappresentato dai limiti di reddito, per l'erogazione di

prestazioni di natura prettamente previdenziale, come le pensioni di reversibilità, mentre tale criterio dovrebbe essere più propriamente riservato alla sola area dell'assistenza e/o degli interventi a carattere sociale, finanziati dalla collettività.

L'elemento che interessa evidenziare è che, invece, interventi di maggiore liberalità in ordine alla possibilità di cumulare trattamenti pensionistici e redditi da lavoro possono incidere positivamente sulle scelte di politica previdenziale e occupazionale.

Si rileva, infatti, come a seguito della norma di cui all'articolo 77 della legge n.448/98 con la quale si sono equiparate, ai fini della disciplina del cumulo, le pensioni di vecchiaia alle pensioni di anzianità acquisite con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni si è registrata una significativa riduzione del numero delle pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi.

Viceversa fenomeni di elusione contributiva e di lavoro nero sono senz'altro incentivati da una disciplina fortemente penalizzante in materia di cumulo, come nel mentovato caso delle pensioni a favore dei superstiti.

## **2 – L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO**

### **2.1 Gli organi**

Nell'assetto organizzativo delineato dal combinato disposto del decreto leg.vo. 30 giugno 1994 n.479 e della legge n.127 del 15 maggio 1997 sono Organi dell'INPS:

- Il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza .

- Il Consiglio di Amministrazione che predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità; riferisce trimestralmente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sull'attività svolta con particolare riguardo al processo produttivo ed al profilo finanziario, il Consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri Organi dell'Ente.

- Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza che definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo dell'Ente, nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni , compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'Organo di controllo interno per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e

alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento.

- Il Collegio dei Sindaci che esercita le funzioni previste dal Codice Civile (art.2403 e seguenti) in materia societaria.

- Il Direttore Generale che partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà di assistere a quelle del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, è responsabile dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; formula proposte in materia di ristrutturazione dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti.

Le competenze dei predetti Organi trovano ulteriore specificazione nel regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto di cui al DPR 24 settembre 1997, n.366 e, nei limiti consentiti, dai regolamenti di organizzazione successivamente approvati dall'Istituto con delibere n.799 del 28 luglio 1998 e n.380 del 5 luglio 2000 di cui si farà più ampio cenno nel prosieguo del presente referto.

Continuano, inoltre, ad operare in base alla precedente normativa, i Comitati amministratori delle Gestioni, Fondi e Casse ed i Comitati Regionali e Provinciali già previsti dagli artt. 42 e seguenti della legge n.88 del 1989.

A livello regionale, i Comitati hanno compiti di coordinamento dei Comitati Provinciali, di collegamento con la Regione, di contatto periodico con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché con gli Enti di Patronato e simili; riferiscono periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta e gli obiettivi da perseguire in ambito regionale e decidono in

via definitiva i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro, esaminati, in primo grado, dalle Commissioni ( lavoratori dipendenti, commercianti, artigiani e coltivatori diretti ) costituite nel loro ambito.

Presso le Sedi provinciali operano i locali Comitati e le speciali Commissioni- competenti, prevalentemente, a decidere i ricorsi — nonché le Commissioni per la Cassa integrazione guadagni ( ordinaria, edilizia ed agricola )

Ad avviso della Sezione, le riferite linee ordinamentali non sembrano idonee a risolvere tutti i problemi strutturali dell'Ente, la cui organizzazione, specie a livello periferico, appare particolarmente complessa e macchinosa.

Deve considerarsi, altresì, che spesso i singoli Organi generano nel loro seno sottocomitati e sottocommissioni, temporanei e permanenti, onde l'evidente dimensione patologica del fenomeno di tale proliferazione che, oltre ad arrecare un inevitabile nocumento alla speditezza del lavoro degli uffici, determina spesso, casi di sovrapposizione di competenze e di duplicazioni di procedure oltre che deviazioni ed interferenze nei rapporti con la dirigenza dell'Istituto che, talvolta si è vista espropriata dei poteri decisionali autonomi ad essa istituzionalmente riconosciuti.

La necessità di disporre di un apparato più snello, oltre che meno gravoso sotto il profilo finanziario per i singoli fondi previdenziali ( l'onere complessivo della spesa per gli Organi nel 1999 è assommato ad oltre 17 miliardi ), induce a proporre una significativa riduzione degli Organi sovrabbondanti ed un ridimensionamento della loro composizione sia pure nel rispetto della rappresentatività delle forze sociali di cui sono, in genere, espressione.

A tal riguardo giova ricordare che l'art.41, comma 1, della legge n.449/1997 impone all'Organo di direzione politica dell'Ente di individuare, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario e con apposito provvedimento, quali siano “ i Comitati, le Commissioni, i Consigli ed ogni altro Organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili” , prevedendo altresì che quelli non ritenuti tali “sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento” e le loro attribuzioni sono trasferite all'Ufficio che riveste preminente competenza nella materia già trattata dall'Organo soppresso.

La predetta individuazione, secondo l'intento del legislatore, è necessaria sia per conseguire risparmi di spesa, sia per realizzare recuperi di efficienza e celerità nei procedimenti amministrativi.

In ambito INPS la cennata normativa ha trovato attuazione solo a tre anni di distanza a seguito della delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n.11 del 27 giugno 2000 che ha ritenuto, allo stato, l'indispensabilità, per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente ,di tutti gli organismi operanti nell'Istituto.

Anche se il ritardo è in parte giustificato dai dubbi insorti in ordine all'organo destinatario di tale competenza, la Sezione non può non rilevare che la richiamata delibera non fornisce alcuna specificazione dei motivi che giustificano la permanenza degli attuali Organi e la non riconducibilità delle attività dagli stessi espletata nell'ambito delle attribuzioni delle funzioni dei dirigenti responsabili della gestioni.

Ciò senza considerare, come osservato dal Collegio Sindacale, che la stessa condizionalità contenuta nella delibera ( “allo stato attuale” ) sembra

confermativa della ricerca di una soluzione contingente e temporanea non coincidente con la lettera e la volontà del legislatore le cui finalità risultano preordinate alla realizzazione dei citati obiettivi di semplificazione amministrativa.

Il Collegio Sindacale ha espresso perplessità, sulla scorta di un più recente parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine alla stessa sussistenza della titolarità a deliberare nella materia da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ma a tal riguardo la Sezione non ritiene di discostarsi dall'orientamento già assunto in sede di deliberazione di precedenti referti al Parlamento concernenti l'INPDAP e l'INAIL in occasione dei quali è stato ritenuto conforme a legge l'attribuzione a detto Consiglio della titolarità del potere ricognitivo ex art.41, quale Organo di direzione politica dell'Istituto in quanto espressione del potere di Indirizzo e Vigilanza ad esso deferito.

Ciò non esclude naturalmente il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione per la formulazione, nella fase istruttoria, delle necessarie valutazioni ed analisi in ordine alla sussistenza dei motivi che possano legittimare la permanenza o meno dei diversi organismi operanti nell'ambito dell'Istituto.

## 2.2 Il problema del sistema duale

Circa la validità del sistema introdotto per i maggiori Enti di previdenza e assistenza ( INPS, INAIL, INPDAP ed IPSEMA ) con il Decreto Leg.vo n.479/1994, (c.d. sistema duale) la Corte ha già avuto occasione di soffermarsi in sede di predisposizione di alcuni referti sulla gestione degli Enti predetti .

Il sistema in questione è chiaramente ispirato ai principi che sono alla base del noto Decreto leg.vo n.29/1993 e successive modificazioni, secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli Enti pubblici non economici (art.27 bis) sono tenute ad adeguare i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo politico e controllo, da un lato, e gestione, dall'altro, con una precisa separazione tra politica ed amministrazione.

La predetta normativa ha incontrato difficoltà applicative negli Enti in parola per la particolare collocazione del Consiglio di Amministrazione, con incerti confini, tra il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ( con esclusivi compiti di indirizzo politico e di controllo ) e gli organi di gestione dell'Istituto. Collocazione che ha determinato momenti di tensione e di conflitto tra gli Organi, come verificatosi anche nell'ambito dell' INPS allorchè il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza propose ricorso al TAR del Lazio avverso la delibera istitutiva dell'Organo di controllo interno da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'emanazione della legge n.127 del 1997 determinò, poi, la cessazione della materia del contendere attribuendo al Presidente dell'Ente, d'intesa con il CIV, la nomina dei componenti dell'Organo predetto (art.17 comma 23 ).

Al riguardo la Corte ritiene che occorra evitare che nell'ambito delle linee di indirizzo e direttive del CIV possano, in qualche caso, essere estrapolate singole indicazioni troppo specifiche e quindi tali da invadere l'ambito dei poteri complessivi del Consiglio di Amministrazione e della dirigenza dell'Ente in chiara dissonanza con il disegno innovativo contenuto nel citato decreto legislativo n. 29.

Al riguardo, va, infatti, considerato che il Consiglio di Amministrazione, nel quadro normativo sopra indicato, si configura non come organo di mera gestione ma anche di indirizzo, sia pure a carattere essenzialmente operativo, in relazione alle preminenti funzioni ad esso intestate come la predisposizione dei piani pluriennali, dei criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, del bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio approva, inoltre, i piani annuali e delibera il regolamento di organizzazione dell'Ente, l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica.

L'INPS, quindi al pari degli altri Enti previdenziali disciplinati nel decreto delegato n.479/99, ha, in sostanza, sia pure in diversa misura, due organi di indirizzo: il CIV titolare di poteri essenzialmente di indirizzo strategico ed il Consiglio di Amministrazione titolare di poteri di indirizzo preminentemente operativo.

Una soluzione del genere logicamente non può non essere foriera di conflitti in quanto in concreto non sempre è agevole una precisa delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza specie, come nel caso che ne interessa, in mancanza di precisi parametri normativi in base ai quali il potere deve essere esercitato.

D'altra parte non può mancarsi di rilevare che gli stessi interventi dei Ministeri vigilanti sono apparsi spesso incerti, discordanti non contribuendo così a fornire elementi di chiarezza nella materia.

Considerato, pertanto, che sussistono tuttora “zone grigie” e, quindi, potenziali situazioni di contrasto in grado di incidere negativamente sulla operatività dell'Istituto e di riflesso sull'attuazione dei preminenti fini pubblici ad esso assegnati, si rappresenta ancora una volta la necessità che, in sede dell'auspicato riordino degli Enti pubblici di previdenza e assistenza che era alla base della delega attribuita al Governo dall'art. 57 della legge 17 maggio 1999, n.144, delega peraltro scaduta e non rinnovata, si provveda ad una più analitica delimitazione delle competenze di tutti gli Organi dei citati Istituti che valga, per quanto possibile, a fugare i perduranti dubbi interpretativi dinanzi evidenziati.

Tanto considerato la Sezione tiene, peraltro, a rimarcare che le su esposte distinzioni nell'ambito della funzione di indirizzo e tra detta funzione e quella gestoria, pur indispensabili per il corretto funzionamento degli organi, non debbono mai comportare contrapposizione bensì collaborazione nel perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

### **2.3 Il funzionamento degli organi**

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, costituito con D.P.C.M. in data 11 aprile 1995 ha operato fino al 28 luglio 1999 . E' stato, poi, ricostituito con D.P.C.M. del 4 agosto 1999 con insediamento in data 8 settembre dello stesso anno.

Per quanto riguarda il funzionamento del predetto Consiglio va rilevato che nell'ambito del potere di autoregolamentazione conferito dalla legge il Consiglio medesimo ha approvato con delibera n.18 del 22 ottobre 1997 un regolamento di organizzazione e funzionamento sul quale i Ministeri vigilanti non hanno formulato particolari osservazioni.

Con il regolamento in questione il CIV ha definito la propria organizzazione interna e le modalità di finanziamento delle proprie strutture.

A tal riguardo il regolamento prevede che, al fine di garantirsi l'autonomia operativa, il Consiglio programma annualmente il proprio fabbisogno finanziario a carico del bilancio dell'Istituto ed assume le singole determinazioni, da trasmettere per l'esecuzione al Direttore Generale.

Prevede, inoltre, l'utilizzazione nell'ambito dell'organico dell'INPS di una struttura di supporto, coordinata da un dirigente, che opera in posizione di autonomia nei confronti della direzione dell'Ente, nonché il ricorso ad apporti esterni altamente specializzati in carenza all'interno dell'Ente delle professionalità richieste o per motivi di opportunità.

Tali disposizioni, che, come si è detto, non sono state contestate dai Ministeri vigilanti, hanno suscitato perplessità all'interno dell'Istituto in